19.

BANDO
E ORDINAZIONE
CHE LE STRADE PUBBLICHE SI MANTENGHINO SEMPRE IN BUON' ESSERE.

Pubblicato l'Anno 1578. E rinnovato con alcune Addizioni l'Anno 1580. a' 18. Marzo.

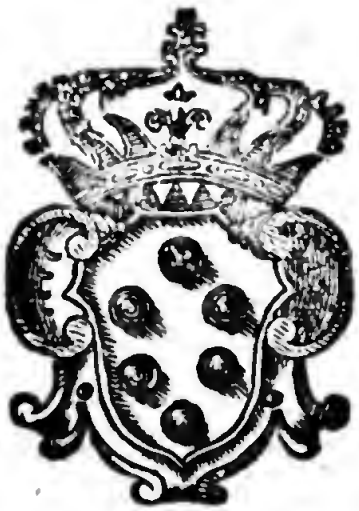

IN FIRENZE, M.DCC.XXIII.
Nella Stamperia di S.A.R. per li Tartini, e Franchi.

Con licenza de' Superiori.

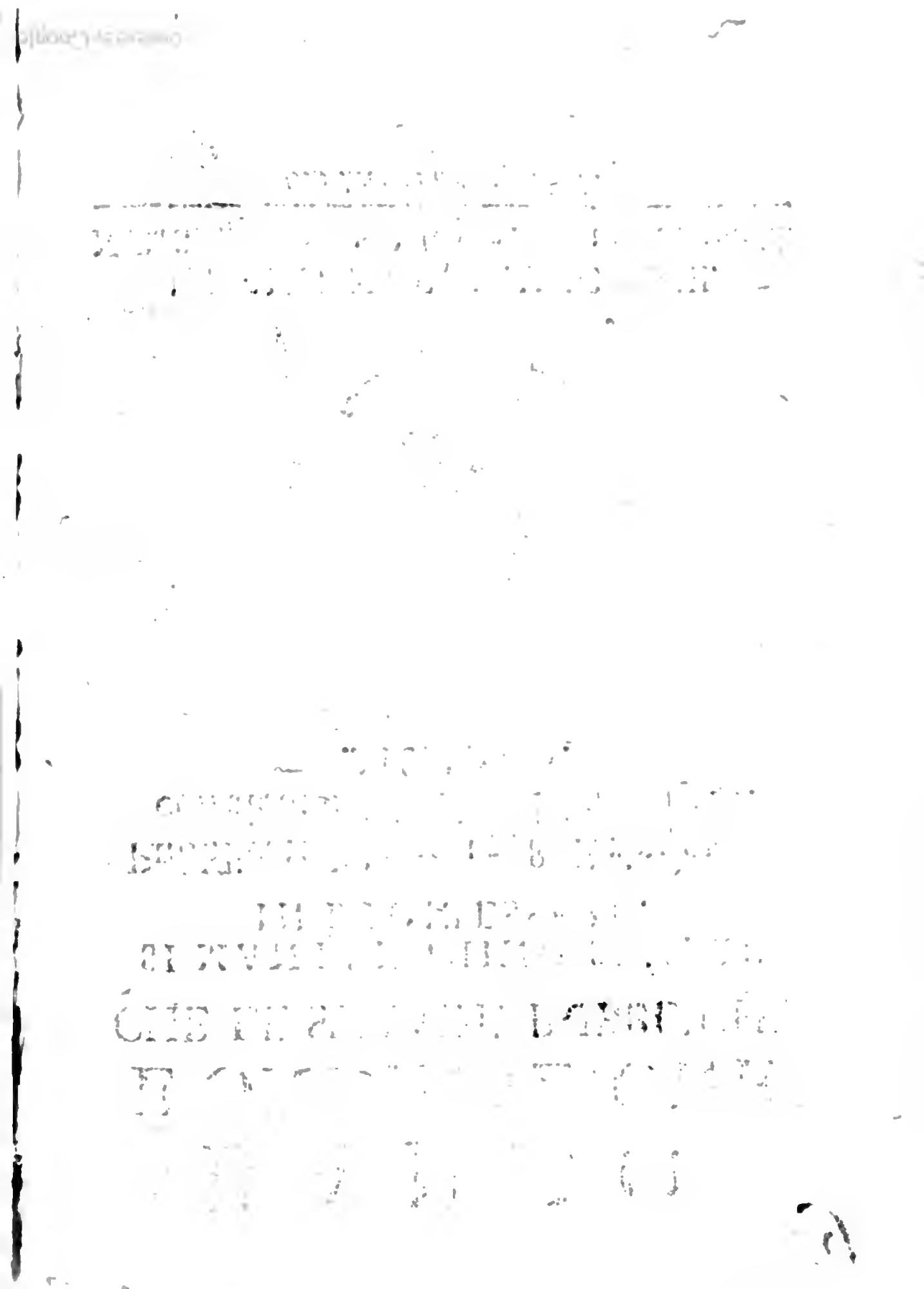

IL Serenisſ. Gran Duca di Toſcana noſtro Clementiſſimo Signore, e per S. A. R. gli Spettabili Ufiziali de' Fiumi della Città di Firenze. Volendo per benefizio univerſale, che le ſtrade pubbliche del Diſtretto, e Contado di Firenze ſtieno continuamente in buon eſſere. Fanno pubblicamente bandire, ordinare, e comandare, che ogni, e qualunque Contadino, e Lavoratore di terre deva ciaſcun' Anno dal primo del Meſe di Maggio a tutto il Meſe di Ottobre, avere in debita forma rimeſſe, ricavate, e nette non ſolo le foſſe con i loro ſcoli delle ſtrade pubbliche, e ſolite avere lungo eſſe per loro conſervazione dette foſſe, ma ancora tutti li Rii, Dogaje, foſſati, Vignoni, Ringoni, Borre, ed altri ſimili ricettacoli, o condotti d' acque, eſiſtenti lungo le dette vie; e la terra, e materia cavata di quelle per tutto il meſe di Luglio, la deva aver poſta, e diſpenſata ragionevolmente ne' più baſſi luoghi di dette vie, e ſtrade, ove più ne fuſſe biſogno per accomodarle meglio, ovvero nel mezzo di eſſe ſtrade a uſo di buon Lavoratore, e quella terra, che nel votare, e rimettere tali foſſe, o rii ſi cavaſſe doppo la fine del meſe di Luglio, dentro però al tempo prenarrato, ſia obbligato buttarla ne' ſuoi proprj campi, ſalvo dove per benefizio delle ſtrade fuſſe neceſſario metterne raſente l' inſeniciate delle vie pubbliche laſtricate, o acciottolate, intorno a' quali inſeniciati da una banda, e dall'altra ſe ne poſſa porre diſcretamente, purchè non paſſi in luogo alcuno il piano di ſopra di eſſi inſeniciati, ſe già l' Agente delle ſtrade altrimenti non imponeſſe, e ordinaſſe in ſul fatto; ſotto pena a chi contraſaceſſe alle predette coſe, o alcuna di eſſe di ſoldi due per braccio andante di dette foſſe, o rii non rimeſſi, e netti, ed ordinati nel modo ſopraddetto, non paſſando però in detta pena la ſomma, e quantità di lire quindici per ciaſcuna volta, e per ciaſcun traſgreſſore, alla qual pena s' intenda eſſere, e ſia obbligato ciaſcun Contadino, che a mezzo, o come padrone, o conduttore lavoraſſe, e teneſſe terre, e qualunque altra perſona, che a ſuo mano faceſſe lavorarle. Con dichiarazione, che tutta

quella terra, o materia, che di presente si trova in dette strade non accomodata, e distesa come di sopra, si deva dalli predetti fra tempo, e termine di mesi dua dal dì ne sarà stata fatta la notificazione, e comandamento attaccato secondo il consueto alle porte della Chiesa popolo per popolo ellersi acconcia, e dispensata per benefizio di elle strade nel modo prenarrato sotto la medesima pena.

In oltre fanno comandare, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, ardisca, o presuma fare, etiam su i suoi beni, e terreni proprj Callaje, Callarecce, impedimenti, o serrature per adunare acque per causa di ortaggi, o simili comodi, che riempiesse, inondasse, o danneggiasse le strade pubbliche di qualunque sorte si sieno, o lor fosse, o rii, o scoli, sotto pena di lire cinque per ciascun' impedimento, e tutte quelle Callaie, o ostacoli, che ora vi fussino in danno delle strade, devino essere al tutto rimossi, e ridotti a dovere dentro al detto tempo di detti mesi dua dal fatto, e attaccato comandamento, sotto la medesima pena di lire cinque.

E in avvenire a nessuno sia lecito cavare artifiziosamente l'acque de' suoi proprj beni, e del corso solito, e letto antico di esse acque, e mandarle dolosamente a' danni delle strade pubbliche, sotto pena di lire cinque per ciascuna volta, e di rifare di più tutto il danno, che avera causato tal disordine, e di ridurre le medesime acque al loro luogo consueto, intendendo sempre di quell' acque, che per natura, e consuetudine non erano solite scorrere, e passare per dette strade.

E nessuna persona possa de' suoi campi, terreni, e beni gettare, o altrimenti portare, e metter sassi di alcuna sorte, o altri magisterj per muraglie nelle dette strade, o piazze pubbliche, sotto pena di soldi sette per soma, non potendo però passare tal condennazione scudi due per trasgressione, ed ogni quantità di sassi, e ostacoli, che si trovassino al presente in detti luoghi pubblici, ciascuno deva tra mesi due dal pubblicato comandamento, come di sopra, averli levati, e portati via per quanto tiene il suo, respettivamante fino al mezzo della strada

pub-

pubblica, ancorchè egli non ve gl' aveſſi gettati, o poſti, e continuamente devino tener nette eſſe ſtrade, ſotto la medeſima pena di ſoldi ſette per ſoma come ſopra.

E ſimilmente a neſſuno ſia lecito ſcaricare, o fare ſcaricare, e porre in dette ſtrade, e piazze letami, conci, mondizie, oputredini, ovvero legne, o legnami di ſorte alcuna, o farvi pozzi, o bottini, con intenzione, e preteſto di ſervirſene a orti, ſemente, o altro, ſotto pena quanto a' legnami, conci, e ſimili, di ſoldi ſette per ciaſcuna ſoma, e quanto a' bottini, e pozzi di ſcudi uno per ciaſcuno, e quelli, che ora vi fuſſino, ed impediſſino le ſtrade devino eſſere raſſettati, e portati via fra due meſi predetti, ſotto la medeſima pena.

Dichiarando, che quelli, che aveſſino, e teneſſino di preſente imgombrato, o impedite ſtrade, o piazze pubbliche con puntelli, pilaſtri, o altri ſoſtegni di ediñzj, o mura, devino fra meſi ſei dal dì della pubblicazione di queſta provviſione, e Bando averli rimoſſi, e ſgombrati, ſotto pena di lire cinque per ciaſcun puntello, o appoggio, ſalvo coloro, che per giuſte cauſe otteneſſino licenza dall' Agente delle ſtrade di ritenere, e ſervirſi di detti ajuti, e puntelli, ancorchè dopo li ſei meſi già detti per qualche tempo determinato, ſecondo l' occorrenze, ed a quelli, che giornalmente fabbricano ſia permeſſo [precedente però la licenza detta per uſo, e biſogno della fabbrica cominciata] prevalerſi di qualche luogo, e ſpazio conveniente di eſſe ſtrade, o piazze, e ſcaricarvi, e poſarvi mattoni, pietre, calcina, rena, ed ogn' altro magiſtero ſino ſia perfetta la fabbrica, e muraglia, pur che ſempre ſi poſſa uſare la ſtrada, e piazza da' viandanti a piè, ed a cavallo, e con carra, traini, e ſome, ſecondo l' uſanza del paeſe, larga, e ſicuramente, e che la licenza data come di ſopra dall' Agente, ſia confermata dal Magiſtrato degli Uſiziali de' Fiumi.

E per prevenire alle rovine imminenti di alcuni muri eſiſtenti lungo dette ſtrade, e piazze pubbliche, ordinorono, che qualunque perſona, che averà muri a ſecco, o a calcina alti braccia tre almeno, che pendino, e pieghino ſopra dette vie, e minaccino rovina, ſia tenuta, e deva levarli intieramente, o

drizzarli, o riſtaurarli in modo, che ceſſi detto pericolo, e timore di rovina fra meſi due dal pubblicato comandamento, ed attaccato alla Chieſa come di ſopra, ſotto pena di ſoldi cinque per braccio andante, e tutte le rovine, così di grotte, morre, o ſimili, come di caſe, capanne, edifizi, e muri a ſecco, o a calcina, che ſeguiſſino in qualſivoglia modo ſopra dette ſtrade, e piazze pubbliche, devino eſſere da' padroni de' beni ſgombrate, e levate, o fatte levare di detti luoghi pubblici fra tempo, e termine di un meſe dal dì dell' iſtella rovina, e franata, ſotto pena di ſoldi dieci per braccio andante, e di lire cinque per ogni albero, o frutto, che impediſſe la ſtrada. E quando al Magiſtrato di detti Uſiziali fuſſe domandato ragionevolmente più lungo tempo, poſſa il medeſimo Magiſtrato prolungarlo, ed ampliarlo ad arbitrio ſuo, ed ogni impedimento, ed oſtacolo, che ſi trovaſſe in dette ſtrade al preſente per cauſa di rovine già occorſe, ciaſcuno deva averlo rimoſſo, e levato via fra meſi dua dal dì ſarà fatto il comandamento, come ſopra, ſotto la medeſima pena, qual poſſa in queſto caſo ſolamente rimettersi, e perdonarſi da detti Uſiziali a quelle perſone, che lo meritaſſino ſecondo il loro giuſto, e retto arbitrio.

Aggiungendo, che neſſuno poſſa con preteſto di nettare, votare, o far foſſe, argini, o altro, ſtremare, riſtringere, o diminuire in parte alcuna, ancora che minima, dette ſtrade, e piazze pubbliche, e coloro, che l'aveſſino riſtrette, e ſcemate in qualſivoglia modo, e forma, devino fra li detti due meſi dal pubblicato comandamento averle ridotte al dovere, ed alla loro ſolita larghezza, e capacità, ſotto pena di ſoldi cinque per braccio andante, non paſſando però lire venticinque per traſgreſſione, e ſe ne ſtia al giudizio, e parere dell'Agente delle ſtrade, approvato, e confermato però da detti Uſiziali.

Quali di più fanno bandire, e comandare, che neſſuno ardiſca, o preſuma in modo alcuno riſerrare, o chiudere dette ſtrade, o piazze, e quaſi pubbliche farle private, e proprie, ſotto pena di ſcudi cinque per ogni cinquanta braccia quadre inſino a braccia dugento, e da tal miſura in là, oltre alla pena

detta,

detta, sia condennato in quel più, che parrà a essi Ufiziali, e sempre il trasgressore sia obbligato a riporre la strada nel prisfino suo essere, e stato, e parimente nessuno possa tramutare, o alterare di luogo a luogo dette strade, o piazze pubbliche, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e di riporre quello, che mutasse, ed alterasse, nè possino essi Ufiziali, o altro Giudice, o Magistrato concedere ad alcuno licenza, e facultà di riserrare, o tramutare tali strade, ma come casi in tutto, e per tutto riservati a S. A. R. e si deva in essi ricorrere, a quella, e domandarla per supplica.

E ogni volta che fussi necessario, che li detti Ufiziali in virtù del loro Ufizio mettessino la strada pubblica già guasta, e fatta inabitabile per inondazione d'acque, o altro accidente de' beni d'alcuno particolare, possino farlo con partecipazione pero di S. A. R. E devino conservare tal particolare senza danno, o con il pagarli il prezzo de' beni, o con darli in ricompensa, e cambio altri beni equivalenti, come a detti Ufiziali parrà, o piacerà, e il medesimo faccino quando il particolare venisse dannificato da fogne, fosse, o altrimenti, che occorressino farsi per causa di dette strade, e luoghi pubblici da essi Ufiziali.

E a causa, che le sopradderte strade, e vie venghino assettate conforme alli bisogni loro: Ordinorno, che alle spese, che saranno necessarie in assettarle, devino concorrere quei popoli, e luoghi, che vi saranno ordinatamente tenuti per Legge, o Deliberazione di detti Ufiziali, da distribuirsi, e riscuotersi nel Contado di Firenze sopra la Decima, e Teste, secondo che si riscuotano gl'altri debiti, e spese di esso Contado, e nel Distretto Fiorentino sopra l'estimo a lira, e soldo, siccome si osserva per gl'altri debiti, e spese del Distretto; Eccettuatone però la strada dalla porta a San Friano alla Volta a Legnaja, e dalla porta a San Pier Gattolini fino al Monastero di San Gaggio, e dalla porta a San Niccolò per infino al Ponticello, che va nel Chianti, e dalla porta a San Miniato per infino alla Chiesa di detto San Miniato, strade de' Sobborghi di Firenze, a le spese delle quali devino supplire li scudi 270. lire tre, che si hanno

ogn'anno per tal conto, e causa del Camarlingo del Sale.

E per sollevare il più che si può i popoli, tutti li denari, che si trarranno dalle condennazioni da farsi a chi trasgredirà gl' Ordini delle strade, soddisfare prima le spese de' Ministri, secondo il solito, s' intendino, e sieno assegnati all' impresa delle strade preparate per ristaurar quelle, che più fussino trasandate, e richiedessino tale spesa in assettarle, ed accomodarle, che i popoli non potessino sopportare, e di tali condennazioni, e denari si deva tener un conto, e entrata appartata, e diligentemente per il Camarlingo de' Capitani di Parte, e Ufiziali de' Fiumi, ogni spesa che occorressi fare per strade, o ponti, per la quale bisognasse d' ordine degl' Ufiziali de' Fiumi cavare denari dal Magistrato de' Nove, si deva far sempre con espressa licenza di detti Ufiziali de' Fiumi, participato però prima il tutto con S. A. R. eda' medesimi Ufiziali, e Ministri se ne devino saldare i conti fatte le spese. E per quello potesse occorrere a detto Magistrato de' Nove per conto delle provvisioni, che da loro escano, restino ne' loro termini soliti circa le revisioni d' errori, o fraudi.

E ciascuno Podestà, Vicario, e Capitano sia tenuto ogn'anno per tutto il dì quindici di Marzo al più lungo, aver mandato a Fiorenza alli Ufiziali de' Fiumi per altrettanti comandamenti scritti, o stampati, che commetteranno quello si deve fare per causa di dette strade, quanti saranno Rettori, e popoli nelle loro Giurisdizioni respettivamente, ed alla ricevuta di essi li faranno notare, e descrivere insieme con l' istruzione de' Messi dal Cavaliere, o Notaro al libro intitolato libro delle strade, fatto, o da farsi in tutti i luoghi a spese delle Comunità; Ed esso Cavaliere, o Notaro per via de' Messi per tutto il dì ultimo del medesimo mese di Marzo farà consegnare due comandamenti per ciascuno Rettore esistente nella sua Giurisdizione, e imporre pena a' detti Messi, che fra giorni quindici dal ricevuto comandamento devino aver fatti i loro rapporti della presentazione, e consegnazione fattane alli Rettori da pigliarsene pur nota al medesimo libro, sotto pena a chi mancherà al disopra di mezzo scudo per ciascuno, e per ciascuna

ſcuna traſgreſſione. E del tutto detti Podeſtà, Vicarj, e Capitani devino aver dato notizia per lor lettere fra un Meſe ſeguente alli Ufiziali de' Fiumi, ſotto pena di ſcudi due così ad eſſi Capitani, Vicarj, e Podeſtà, come a' loro Cavalieri, e Notari; E in oltre li ſopraddetti Rettori, o Sindaci ſieno tenuti notificare pubblicamente detti comandamenti, appiccandone uno alla Porta della Chieſa, ed uno riſerbandoſi in mano per moſtrarlo a qualunque lo voleſſi vedere, e facendo in modo venghino in notizia a' popoli, ſotto pena mancandone di ſoldi quattro per braccio andante nella ſtrada, che non fuſſi poi acconcia, conforme alli comandamenti, pur che la condennazione non paſſi ſcudi due per volta. E ſimilmente ſieno obbligati comandare tutte le perſone, e beſtie ſolite intervenire ad acconciare dette ſtrade, e laſciandole alcune indietro, caſchino in pena di tratti uno di ſune il più, e fra termine di giorni tre, doppo, che ſarà finita la ſua comandata, devino riferire alli Podeſtà, Vicarj, e Capitani quelli, che non averanno obbedito alli comandamenti, ſotto pena di lire tre, e ſoldi dieci per ciaſcuno non rapportato. E detti Podeſtà, Vicarj, e Capitani, citati con tempo conveniente, ed inteſi tali notificati per diſubbidienti, gli mandino in nota fra quindici giorni ſuſſeguenti alli Ufiziali de' Fiumi con le ragioni aveſſino addotte in loro eſcuſazione, ſotto pena di ſcudi due, e dell'arbitrio di detti Ufiziali, così alli Podeſtà, Vicarj, e Capitani, come a' loro Cavalieri, e Notari. E detti Ufiziali fra un meſe dalla ricevuta della nota, e ſcritture de' rapporti per diſubbidienti, devino averli tutti aſſoluti, o condennati. Condennando quelli, che ragionevolmente ſaranno diſubbidienti in lire cinque per ciaſcuno che in tutto averà mancato di eſeguire li comandamenti, e quelli, che in qualche parte aveſſino mancato d' ubbidire in lire tre, ſoldi dieci, ſotto pena di ſcudi tre, ed altrettanti al loro Cancelliere, che non averà propoſta, e ſollecitata la ſpedizione, e ne ſiano ſottopoſti a' Conſervadori di Legge della Città di Firenze. Aggiungendo, che in detto libro delle ſtrade da ritenerſi nel Palazzo, e reſidenze di eſſi Capitani, Vicarj, o Podeſtà ſi deva per i loro Cavalieri, e Notari ſcrivere, e re-

giſtrare

gistrare la presente Ordinazione, e Bando fra giorni venti dal dì della ricevuta di esso, sotto pena di scudi tre, così a' detti Capitani, Vicarj, e Podestà, come a' loro Cavalieri, e Notarj, quali sono anco obbligati mostrare sempre detto libro, non solo all' Agente sopra le strade, ma anco a qualunque persona lo volessi vedere, e leggere, sotto pena di scudi uno per ogni volta fussi denegato. E devino consegnare detto libro per inventario alli loro successori, e portare la ricevuta di esso libro al Sottoprovveditore delli Ufiziali fra giorni quindici dal dì del deposto Ufizio, sotto pena di scudi tre. E il medesimo Agente, secondo il solito, deva visitare, rivedere, e misurare dette strade per pregiare i lavori, e spese fatte intorno a dette strade, e porli a E alla stima, e prezzo fatto da lui si abbia a stare, e quello s' attenda, non ostante che prima da altri, ovvero di accordo fussino stati valutati, caso però, che sia approvato dagl'Ufiziali de' Fiumi, a' quali si dà autorità, che possino correggere la stima dell' Agente, secondo parrà loro ragionevole. E il detto Agente sia obbligato ogn' anno per tutta la prima settimana di Febrajo mettersi in viaggio, e dar principio alla visita di dette strade, e seguire di così tutto il mese di Marzo. E alli rapporti, che farà no con giuramento, così il detto Agente, come li Capomaestri e Ministri stipendiati dall' Ufizio della Parte, delli trasgressori, e delinquenti, gl' Ufiziali de' Fiumi aggiustino piena fede, nelli casi però dove non sia imposta maggior pena di lire cinque. E dove caschi in maggior pena, che la predetta, sieno tenuti accettare detti rapporti, e procedere contro i rapportati, rilasciando loro facultà di provare il contrario. E concedendo per loro difesa [quando la domandassino] altri Capomaestri, acciò si trasferissa bisognando, nel luogo, perchè sia citato, o munito per il giorno deputato a detta inspezione del luogo quello, che fece il prefato rapporto.

E tutti li Podestà, Vicarj, e Capitani prenarrati [eccettuati però li Vicarj di San Miniato, Certaldo, Scarperia, e San Giovanni, ed il Podestà di Prato, come vicini a Firenze] possino, e devino quali come delegati dagl' Ufiziali de' Fiumi

agl' atti

agl'atti infrascritti formare l'inquisizione, e ricevere l'accuse, e le risposte, e difese degli accusati, ed inquisiti, e liquidare li processi de' casi, ed eccessi seguiti in questa materia delle strade ne' loro territorj, e Giurisdizioni respettivamente, e fra giorni trenta dal dì delle formate accuse, ed inquisizioni, come di sopra, mandare li processi predetti sigillati a gl'Ufiziali de'Fiumi della Città di Firenze, acciocchè da essi siano per giustizia sentenziati, e terminati; E delle condennazioni, che seguiranno partecipino detti Podestà, Vicarj, e Capitani soldi uno per lira per premio della fatica usata in formare, e liquidare detti processi, mediante i quali li processati rimarranno da detti Ufiziali giustamente condennati. Ed alli Cavalieri, e Notari loro sia lecito per lor mercede pigliare solamente soldi cinque per ciascuna risposta, che si farà a dette accuse, ed inquisizioni, e soldi sei per ciascun testimonio, chè occorrerà esaminarsi giudicialmente, con obbligo di darne copia senz'altro premio, quando l'accusato, o inquisito la domandassi.

Proibendo a ciascuno, ed etiam al Magistrato de'Capitani di Parte, ed Ufiziali de'Fiumi in questi così ricevere, o ammettere fedi private, o in altro modo, che per via d'esame con giuramento, e solennemente, come di sopra, sotto pena di scudi uno per fede, e giustificazione altrimenti ammessa, e ricevuta. Con dichiarazione espressa però, che nelli delitti di tramutazioni, o occupazioni di strade, piazze, e cose pubbliche, o dove fussino accusati, ed inquisiti Cittadini Fiorentini, li predetti Podestà, Vicarj, Capitani, e Commissarj, e tutti gli altri simili Rettori non possino fare dette liquidazioni di processi, nè intromettersi in cosa alcuna, ma li aspettino interamente alli detti Ufiziali de' Fiumi. Il Sottocancelliere de' quali possa pigliare, e riscuotere dalli condennati soldi tre, e danari quattro per processo mandato di fuora, e rogito di sentenza condennatoria per la sua fatica usata, massime in custodire detti processi, ed in sollecitare l'espedizione.

E li Rettori, e Sindaci ſopraddetti ogn'anno del meſe d'Ottobre, e non in altro tempo devino ſotto pena di lire tre, e ſoldi dieci per ciaſcuno, a giuſtificazione d'aver fatto l'Uſizio loro, cavar fede dalli Meſſi della lor lega, o gita in che termine ſi trovino le ſtrade de' loro popoli reſpettivamente, e ſe le ſono ſtate accomodate, ed acconcie in debita forma, quando però detti Meſſi, certificati per la viſta, ed aſpetto delle ſtrade, trovino veramente eſſere in buono ſtato, e ricevino da ciaſcheduno Rettore ſolamente ſoldi ſedici, che ſoldi ſei, e danari otto ſieno di detti Meſſi, e ſoldi cinque ſi rimettino in mano del Camarlingo della Parte, e ſoldi due, e denari otto ſervino per la ſpeſa della Stampa di detti comandamenti, e ſoldi uno, e danari otto ſi dieno alli donzelli di detti Uſiziali de' Fiumi, a cauſa tenghino conto ſecondo gli ſarà ordinato dal Sottoprovveditore delle premarrate fedi da rimetterſi ſinceramente ogn'anno per tutto il Meſe di Novembre dalli Podeſtà, Vicarj, Capitani, e altri prenarrati Rettori al Magiſtrato di eſſi Uſiziali, indirizzandole al loro Sottoprovveditore inſieme con li dd. denari della Stampa delli comandamenti, e de' donzelli, altrimenti s'intendino eſſere incorſi in pena del quarto più, e dell'arbitrio di detti Uſiziali de' Fiumi, e mancando detti Meſſi così di viſitare occultamente dette ſtrade per la cauſa ſopraddetta, come di fare alli Rettori, e Sindaci, che la domandaſſero dentro a detto tempo la prefata fede, caſchino in pena di ſcudi uno per ciaſcuna volta recuſaſſino farla. . . . . .

E li predetti Uſiziali de' Fiumi della Città di Firenze a i quali ſoli ſi concede la giuriſdizione, e cognizione di tutte le coſe contenute in queſto Bando, e Ordinazione, come di ſopra, devino non ſolo accettare, e conoſcere le accuſe, che paleſemente, o ſegretamente ſaranno date, o poſtele innanzi al loro Tribunale delle traſgreſſioni, che ſeguiranno in qualſivoglia luogo della Podeſteria di Prato, e delli Vicariati di San Miniato, Certaldo, San Giovanni, e Scarperia, ma ancora precedenti legittimi indizj, poſſino, e devino procedere in dette traſgreſſioni per via d'inquiſizione, maſ-

ſime

sime nelle occupazioni, e tramutazioni di strade, ed altri, che occupassino in qualsivoglia modo del pubblico, pertinenti, come si è detto, a loro solamente, e per giustizia fra tempo, e termine di giorni sessanta correnti dal dì della fermata accusa, o inquisizione innanzi al loro Tribunale, ovvero dal dì, che averanno ricevuto li processi liquidati dalli predetti Podestà, Vicarj, e Capitani secondo il tenore di questo Bando, condennare, o assolvere l'accusato, ovvero inquisito, non ostante qualsivoglia Disposizione, Statuto, o Consuetudine di qualsiffia luogo, che altrimenti ordinasse, e disponessi, sotto pena a detti Ufiziali di scudi due per causa, o trasgressione, che lasciassino di sentenziare, come è detto, e d'altrettanti al loro Cancelliere, che non ne vigilasse le spedizioni, e ne sieno sottoposti a' Conservadori di Legge della Città di Firenze.

E finalmente fanno Bandire, e comandare a tutti li Podestà, Vicarj, e Capitani, quali per lettera, o commissione così di detti Ufiziali, come de' Capitani di Parte, e qualsivoglia altro Ministro, riscotessino, o altrimenti pervenissi in mano loro danari di dette condennazioni, o di qualsivoglia altra cosa, e per qualsivoglia causa, conto, o rispetto pertinenti alli detti Magistrati, e Ufiziali della Parte, che in termine di giorni sessanta, dal dì, che si averanno ricevuti, devino averli rimessi al Camarlingo de' Capitani di Parte. Eccetto però quelli concernenti alla gabella delle bestie li rimettino secondo che per legge di detta gabella si dispone. E quando avveniffe, che finissino l'Ufizio prima, che spirassino detti sessanta giorni, devino avergli sborsati, e rimessi al detto Camarlingo fra giorni quindici al più dal dì del deposto Ufizio. E mancandone, s'intendino cascati in pena del quarto più, o in quella maggiore, che per altre Leggi, ed ordini fusse imposta a chi ritiene danari pubblici indebitamente.

E tutte le pene, e condennazioni pecuniarie, che si faranno, o s'imporranno dalli detti Ufiziali de' Fiumi, s'aspettino, ed applichino soldi cinque per lira all' accusatore segreto, o palese, dichiarando, che ciascuno ne possa essere l'accusatore:

Eli

E li Meſsi ſopraſcritti devino, e poſsino ancora loro fare tali accuſazioni, e conſeguiſchino perciò il detto premio, come gl' altri accuſatori, e ſoldi due al detto Magiſtrato degl' Ufiziali, e ſoldi uno alli Podeſtà, Vicarj, e Capitani, che averanno liquidati, e mandati li detti Proceſsi a gl' Ufiziali, come ſi è detto, e ſoldi due per lira al Sottoprovveditore di detto Magiſtrato per diſtribuirſi detti ſoldi due ſecondo il ſolito, ed ogni reſtante ſi paghi, e rimetta in mano del Camarlingo de' Capitani di Parte per iſpenderſi in acconcimi delle Strade, e ſupplire alle ſpeſe di eſsi nel modo ſopraddetto. Talchè l' effetto ſia, che al Fiſco, e Camera di Sua Altezza non ſe ne applichi, nè acquiſti porzione alcuna, etiam per riſpetto del quinto, o quarto del Lotto, non oſtante qualſivoglia Legge, o Decreto in contrario, e ſpecialmente le due Leggi del Lotto, pubblicate una ſotto dì primo di Giugno 1557. e l' altra ſotto dì venti di Dicembre 1568.

Et il Cancelliere degl' Ufiziali de' Fiumi deva a ciaſcheduno Magiſtrato in fra giorni dieci, dal dì, che averà preſo l' Ufizio, leggere, o far leggere la preſente Ordinazione, e Bando, preſente il Provveditore, o Sottoprovveditore di detti Ufiziali, e ſuſſeguentemente darne, e conſegnarne una per ciaſcuno Ufiziale de' Fiumi. Et il medeſimo farà ciaſcheduno Cavaliere, o Notaro delli Podeſtà, Vicarj, e Capitani fra giorni venti dal dì, che ſarà ſtato giurato l' Ufizio alla preſenza de' Meſsi, Cavallari, ed altri Miniſtri, i quali devino ſottoſcriverſi a piè della Legge regiſtrata come di ſopra al libro delle ſtrade di averla udita leggere.

Eccettuati però li Cavalieri, e Notari de' Commiſſarj di Piſa, e Piſtoja, e loro Contadi, e Capitanati non contenuti nel preſente Bando, ſotto pena così al detto Cancelliere, come alli Cavalieri, e Notarj, che mancaſsino del di ſopra reſpettivamente di ſcudi ſei per ciaſcuno, e ciaſcuna volta, applicata per un terzo all' accuſatore ſegreto, o paleſe, un terzo alli detti Conſervadori di Legge, alli quali s' aſpetti la cognizione di tali traſgreſsioni, ed il terzo alle ſtrade iſteſſe, da rimetterſi in mano del detto Camarlingo de' Capitani di Parte.

Non obſtantibus, &c. Mandantes, &c.
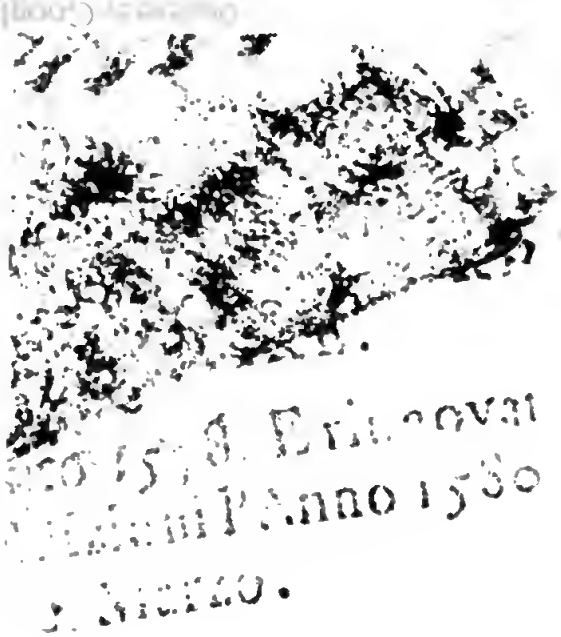
00287937